

## REGOLAMENTO (CE) N. 1627/95 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1995

recante modifica del regolamento (CE) n. 3168/94 che istituisce, nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, relativo al regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da paesi terzi non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni, una licenza d'importazione comunitaria, e che modifica alcune disposizioni del regolamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da paesi terzi non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1325/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21,

considerando che il regolamento (CE) n. 3168/94 della Commissione<sup>(3)</sup>, contiene alcuni errori di formulazione, tenuto conto dell'articolo 21, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 517/94 sul quale si basa questo regolamento; che è pertanto opportuno rettificare la situazione modificando il regolamento (CE) n. 3168/94 con effetto retroattivo alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 3168/94;

considerando che le modifiche previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 3168/94 della Commissione è modificato come segue:

1) nel titolo, i termini « e che modifica alcune disposizioni del regolamento » sono soppressi,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1995.

2) nel secondo paragrafo del preambolo la frase « e modificare o completare determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 517/94 » è soppressa,

3) all'articolo 1 la frase « Il regolamento (CE) n. 517/94 è modificato come segue » è sostituita dal testo seguente: « In applicazione del regolamento (CE) n. 517/94, le autorizzazioni di importazione e gli estratti sono rilasciati conformemente alle condizioni e sono conformi al modello figurante in allegato. »

4) all'articolo 1 i termini « all'articolo 18, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente » sono soppressi,

5) all'articolo 1 i punti 2 e 3 sono soppressi,

6) nell'allegato, il termine « allegato VIII » è soppresso,

7) nell'allegato, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

« 5. All'atto del rilascio, le autorità competenti dello Stato membro interessato attribuiscono alle licenze d'importazione e agli estratti un numero di emissione. I numeri delle licenze vengono notificati alla Commissione per via elettronica nel quadro della rete integrata prevista dall'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 517/94. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 24 dicembre 1994.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

<sup>(1)</sup> GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 128 del 13. 6. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 335 del 23. 12. 1994, pag. 23.